

Perizia (art. 220 c.p.p.)

- La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche, artistiche.
- Il perito di norma è scelto negli albi (221 c.p.p.)
- Può essere richiesta di parte (190 c.p.p.)
o d'Ufficio (224 c.p.p.)
- Il testimone è incompatibile con il perito (222 c.p.p.)
- Il giudice formula i quesiti e risolve le questioni (226 c.p.p.)
- Il perito ha l'obbligo penale di verità (373 c.p.)
- Parere orale e eventuale relazione scritta (227 c.p.p.)
- La perizia si svolge in contraddittorio (230 c.p.p.)
- Nel fascicolo per il dibattimento (431 c.p.p.)
- Esame incrociato (501 c.p.p.)